

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5909 del 04/12/2020
Oggetto	L.R. 17 Agosto 1988 , n. 32 AUTORIZZAZIONE ALLA SUB-CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DELLE CONCESSIONI DI ACQUE MINERALI E TERMALI DENOMINATE "I COZZI LA BOLGA", "I FONDI DI CASALE", "TERME DI CASTROCARO (perpetua) "TERME DI CASTROCARO (temporanea) UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, PROVINCIA DI FORLI'-CESENA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6085 del 04/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattro DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 17 Agosto 1988 , n. 32 – AUTORIZZAZIONE ALLA SUB-CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DELLE CONCESSIONI DI ACQUE MINERALI E TERMALI DENOMINATE "I COZZI LA BOLGA", "I FONDI DI CASEALE", "TERME DI CASTROCARO (perpetua) "TERME DI CASTROCARO (temporanea) UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visti:

- il R.D. 29 Luglio 1927 n.1443, la Legge 07 Novembre 1941 n.1360, il D.P.R. 28 Giugno 1955 n.620 ed il D.P.R. 18 Aprile 1994 n.382, Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale;
- la Legge Regionale 17 Agosto 1988 n.32 *"Disciplina delle acque minerali e termali qualificazione e sviluppo del termalismo"*;
- il D.lgs 6 Settembre 2011 n.159 e s.m.i in materia antimafia;

Visti inoltre

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- a delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative alle acque minerali e termali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico e acque minerali e termali;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di acque minerali e termali;

Dato atto che:

- la L.R. 32/1988 *"Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo"* è stata modificata con L.R. 11/2018 del 27/07/2018 con l'introduzione

dell'art.8bis che estende l'applicazione dell'istituto della sub concessione ed il comma 1 dispone quanto segue: *“Previa autorizzazione dell'autorità competente e nell'ambito della durata della concessione, il concessionario può sub concedere in tutto o in parte l'attività di coltivazione oggetto della stessa:*

a) a un altro soggetto economico, nell'ambito di un contratto di affitto di ramo di azienda riguardante l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata, per la durata corrispondente a quella del contratto di affitto;

b) a un soggetto controllato che eserciti l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata nell'ambito di un assetto organizzativo multilivello o di gruppo”;

- a seguito della modifica sopra riportata, la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso Nota PG/2018/11339 del 02/08/2018 con cui evidenzia le specificità e gli ambiti di applicazione dei titoli giuridicamente validi per l'esercizio dell'attività di coltivazione della risorsa termale (individuati negli istituti della concessione, sub concessione e contratto di somministrazione) invitando Arpa e a ricostruire e vagliare le situazioni soggettive delle concessioni in corso;

Atteso che nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole sono attive le seguenti concessioni di acque minerali e termali intestate a TERME DI CASTROCARO S.P.A. (C.F./P.IVA 00124390402, sede legale Via Marconi n. 14/16 Comune di Castrocaro terme e Terra del Sole):

- **“I COZZI LA BOLGA”, rilasciata in perpetuo** con D.M. 10 marzo 1931, registrato alla Corte dei Conti il 23 Marzo 1931, registro n. 3 Corporazioni foglio n. 55 e successivi atti poi confermata con Determinazione del Direttore Generale dell'Area Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 96/10845 del 31 dicembre 1996;
- **“I FONDI DI CASALE”, rilasciata in perpetuo** con D.M. 03 ottobre 1930, registrato alla Corte dei Conti il 18 novembre 1930, registro n. 2 Corporazioni foglio n. 166 e successivi atti poi confermata con Determinazione del Direttore Generale dell'Area Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 96/10854 del 31 dicembre 1996;
- **“TERME DI CASTROCARO” (perpetua) rilasciata in perpetuo** con D.M. 03 ottobre 1930, registrato alla Corte dei Conti il 18 novembre 1930, registro n. 2 Corporazioni foglio n.65 e successivi atti e poi confermata con Determinazione del Direttore Generale dell'Area Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 96/10833 del 31 dicembre 1996;
- **“TERME DI CASTROCARO (temporanea)** rilasciata con Decreto del Ministero per l'Industria il Commercio e l'Artigianato del 19 Settembre 1969, registrato alla Corte dei Conti il 22/12/1969 Reg. 14 al Fg. 232 e successivi atti poi confermata con Determinazione del Direttore Generale dell'Area Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 96/10852 del 31 dicembre 1996. **Tale concessione ha scadenza 18 settembre 2029;**

Atteso che :

- la Società TERME DI CASTROCARO S.P.A. è titolare del complesso aziendale termale sito in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ove sono utilizzate le acque termali delle concessioni sopra richiamate;
- il suddetto concessionario in data 30/06/1999 ha stipulato un contratto di affitto d'azienda per il complesso aziendale termale (Atto autenticato dal Notaio, Dott.Mario de Simone rep. 17749/7112 registrato a Forlì il 12/07/1999 al n° 1285) poi integrato in data 09/01/2004 (con Atto autenticato nelle firme dallo stesso Notaio rep. 27832/12162 registrato a Forlì il 19/01/2004 al n° 131) e in data 27 settembre 2007 (con Atto autenticato nelle firme dallo stesso Notaio rep. 36472/17615 registrato a Forlì il 27/08/2007 al n° 6417). Tale contratto è stato stipulato con la Società oggi denominata LONGLIFE FORMULA S.r.l. (C.F./P.IVA 02363180403, sede legale Via Marconi n. 14/16 Comune di Castrocaro terme e Terra del Sole) ed **ha scadenza il 31/12/2023;**

Atteso che sulla base di quanto richiesto dalla Regione nella suddetta Nota PG/2018/11339 del 02/08/2018 e considerata la situazione sopra rappresentata, con Ns. Nota PG/2019/175519 del 14/11/2019 è stato richiesto che, in riferimento alle concessioni sopra richiamate, fosse presentata da parte di Terme di Castrocaro s.p.a istanza di autorizzazione alla sub concessione a favore di Longlife Formula s.r.l., ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 32/1988 entro 90 giorni dal ricevimento della nota, termine successivamente prorogato al 16/07/2020 con Ns. comunicazione PG/2020/83291 del 10/06/2020 sulla base di quanto richiesto dalla Società con Nota PG/2020/76662 del 27/05/2020 a causa dell'emergenza sanitaria COVID;

Dato atto che in data 16/07/2020 la Società Terme di Castrocaro s.p.a ha presentato al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Forlì – Cesena di Arpae la suddetta istanza di autorizzazione alla sub concessione acquisita al PG/2020/104199 del 20/07/2020, corredata da apposita documentazione;

Dato atto che con Nota di Arpae PG/2020/112375 del 04/08/2020 è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che a seguito di motivata richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa di cui alla Nota acquisita al PG/2020/115927 del 02/09/2020 con Ns. comunicazione PG/2020/129066 del 09/09/2020 è stata fissato al 05/10/2020 il termine per la trasmissione delle integrazioni;

Dato atto che con Nota PG/2020/142261 del 05/10/2020 è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta;

Vista la documentazione di merito prodotta a corredo dell'istanza sopracitata come successivamente integrata;

Atteso che, a seguito di quanto richiesto con Ns. Nota PG/2020/153193 del 23/10/2020, è stato pubblicato apposito avviso, unitamente all'istanza presentata, all'Albo Pretorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole dal 28 Ottobre 2020 al 16 Novembre 2020, come da referto di pubblicazione (Prot. Com.le 12003 del 17/11/2018, acquisito da Arpae al PG/2020/166470) e in tale periodo non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Atteso che l'art.8bis, comma 2 e 3 della L.R. 32/1988, come modificata con L.R. 11/2018 del 27/07/2018, dispone:

“2. La sub concessione è autorizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il sub concessionario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed economici necessari per il rilascio della concessione; il possesso dei requisiti tecnici ed economici può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti del concessionario, in base ad apposito impegno espresso da quest'ultimo nell'atto di sub-concessione;

b) l'utilizzo delle acque da parte del sub concessionario deve avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della presente legge.

3. Il sub concessionario assume gli obblighi previsti dalla normativa in materia e dall'atto di concessione relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 e il canone di cui all'articolo 16 bis della presente legge, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il sub concessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri”;

Tenuto conto che, come risulta dall'istanza di autorizzazione alla sub concessione e nella documentazione ad essa allegata, la Soc. LongLife Formula s.r.l. :

- si impegna a rispettare le prescrizioni e condizioni contenute nella normativa in materia e nei relativi atti di concessione, proseguendo lo sfruttamento del giacimento secondo il progetto di coltivazione e il programma dei lavori già autorizzato;
- si impegna all'esercizio diretto della sub concessione;
- possiede i requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;

Vista la richiesta di informazione antimafia inviata alla banca dati nazionale antimafia in data 26/10/2020 ai sensi dell'art. 91 comma 7 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;

Rilevato che a tutt'oggi non risulta pervenuto riscontro alla suddetta richiesta di informazione antimafia;

Tenuto conto, secondo quanto stabilito dall'art.92 comma 3 del D.lgs 159/2011 in merito ai termini per il rilascio dell'informazione antimafia secondo il quale *"3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite"*;

Ritenuto nel caso della presente istanza di procedere in regime d'urgenza anche in assenza dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs 159/2011 e s.m.i., al fine di rispettare i tempi del procedimento precisando che la scrivente Agenzia procederà alla revoca del presente atto qualora l'esito della verifica di cui all'art. 91, comma 7 del D.lgs 159/2011 e s.m.i. attesti la sussistenza di cause interdittive;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si ritiene di autorizzare la Società Terme di Castrocaro s.p.a a sub concedere l'esercizio dell'attività di coltivazione delle concessioni "I COZZI LA BOLGA", "I FONDI DI CASALE", "TERME DI CASTROCARO (perpetua) "TERME DI CASTROCARO (temporanea) alla Società LongLife Formula s.r.l. ;

Atteso che, a seguito del rilascio della presente autorizzazione, il concessionario dovrà procedere a redarre apposito atto/i di sub concessione entro 90 gg dalla notifica del presente atto salva motivata richiesta di proroga conformemente a quanto stabilito nel presente provvedimento. L'atto di sub concessione dovrà poi essere trasmesso ad Arpae, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, all'Azienda A.U.S.L. di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, nonché per opportuna conoscenza agli altri Enti a cui viene trasmesso il presente provvedimento;

Tenuto conto della validità delle concessioni nonchè del contratto di affitto d'azienda sopra richiamato la sub concessione avrà durata fino alla scadenza del contratto di affitto d'azienda ossia fino al 31/12/2023. In caso di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto dovrà essere presentata contestualmente nuova istanza di sub concessione ai sensi dell'art.8 bis della L.R. 32/1988;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90;

Dato atto la responsabile del procedimento Milena Lungherini in riferimento al procedimento di che trattasi, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento:

DETERMINA

1. la Società TERME DI CASTROCARO S.P.A. (C.F./P.IVA 00124390402, sede legale Via Marconi n. 14/16 Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole) titolare delle Concessioni di Acque Minerali denominate "I COZZI LA BOLGA", "I FONDI DI CASALE", "TERME DI CASTROCARO (perpetua)" "TERME DI CASTROCARO (temporanea)" in premessa richiamate è autorizzata a sub-concedere l'esercizio dell'attività di coltivazione delle concessioni medesime alla Società LONGLIFE FORMULA S.r.l. (C.F./P.IVA 02363180403, sede legale Via Marconi n. 14/16 Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole) alle stesse condizioni e prescrizioni previste negli atti di concessione in premessa richiamati;
2. a seguito del rilascio della presente autorizzazione, il concessionario dovrà procedere a redarre, entro 90 gg dalla notifica del presente atto salva motivata richiesta di proroga, apposito atto/i di sub concessione conformemente a quanto stabilito nel presente provvedimento. L'atto di sub concessione dovrà poi essere trasmesso ad Arpa, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, all'Azienda A.U.S.L. di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, nonché per opportuna conoscenza agli altri Enti a cui viene trasmesso il presente provvedimento.
3. L'atto/i di sub concessione avrà/avranno durata fino alla scadenza del contratto di affitto d'azienda ossia fino al 31/12/2023. In caso di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto di affitto d'azienda dovrà essere presentata contestualmente nuova istanza di sub concessione ai sensi dell'art.8 bis della L.R. 32/1988;
4. Nell'atto/i di sub concessione , oltre alla scadenza sopra indicata, dovrà essere previsto, che:
 - il sub concessionario debba assumere gli obblighi previsti negli atti di concessione in premessa richiamati, nonché dalla normativa in materia relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 della L.R. 32/1988, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il sub concessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri;
 - L'utilizzo delle acque da parte del sub concessionario debba avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della L.R. 32/1988 nonché di quanto stabilito dal Titolo III della stessa legge;
 - il sub concessionario sia tenuto all'esercizio diretto dell'attività di coltivazione;
 - sia presentato adeguato aggiornamento della Denuncia di esercizio di cui all'art. 24 del D.P.R. 128/59 agli Enti competenti.

5. La presente autorizzazione sarà revocata nei casi di inadempienza previsti dall'art. 21 comma 2 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente, con la misura prevista dal comma 3 dello stesso articolo.
6. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
7. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Milena Lungherini attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

L'atto di sub concessione deve ritenersi valido a tutti gli effetti qualora rispetti le prescrizioni del presente provvedimento ed ogni altra disposizione normativa di settore.

Il presente provvedimento potrà essere revocato qualora l'esito della verifica di cui all'art. 91, comma 7 del D.lgs 159/2011 e s.m.i. attesti la sussistenza di cause interdittive.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data di rilascio, al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o concessioni di cui occorre essere in possesso, anche non espressamente indicati nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto viene notificato alla TERME DI CASTROCARO S.P.A. , copia dello stesso viene inviato a LONGLIFE FORMULA S.r.l., al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, all'Azienda A.U.S.L. di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali) ad Arpae-Servizio Affari Istituzionali ed Advocatura.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est

Mariagrazia Cacciaguerra *

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.